



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI PRIVATE

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali
in esecuzione della Determinazione n. 129 del 22.9.2014**

RENDE NOTO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo nazionale di cui alla legge 431/1998, dalla D.G.R. n. 1288 del 03.08.2009 e ss.mm.ii., per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche;
2. contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà privata o pubblica, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
3. canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 500,00;
4. alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
5. residenza anagrafica nel Comune di Sarnano e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
6. mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
7. valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, rientrante entro i valori di seguito indicati:
 - FASCIA A : Valore ISEE non superiore ad € 5.818,93 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2014) ;
 - FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 11.637,86 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2014).

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione per famiglie composte da una sola persona.

I valori da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE sono quelli desunti dai redditi prodotti nell'anno 2013.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, l'entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE e precisamente:

- per le domande di Fascia A, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 30% del valore ISEE;
- per le domande di Fascia B, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 40% del valore ISEE.

Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari:

- con persone ultrasessantacinquenni;
- con portatore di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o un disabile (invalidità superiore al 66%);
- nuclei familiari composti da più di 5 persone;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico.

La compilazione delle graduatorie relative alle due fasce A e B verrà effettuata in base all'ordine decrescente di incidenza del canone locativo annuo sul valore ISEE, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale. Qualora la dotazione finanziaria di cui potrà disporre il Comune risulti insufficiente a corrispondere il contributo a tutti gli aventi diritto, si provvederà alla determinazione del contributo erogabile a ciascun richiedente tramite riparto proporzionale del fondo assegnato dalla Regione rispetto a quello singolarmente ammissibile;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ISEE

Ai fini della determinazione del valore ISEE, al reddito del nucleo familiare anagrafico del richiedente va sommato anche quello percepito dall'ulteriore diversa famiglia anagrafica eventualmente convivente nello stesso appartamento.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se non risultanti nel medesimo stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

Art. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sarnano.

La stessa domanda potrà essere presentata **entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2014, pena l'esclusione**, con una delle seguenti modalità:

- riconsegnata direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico presso la sede municipale del Comune di Sarnano Via G. Leopardi n. 1 nei seguenti orari di apertura:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00,
 - il lunedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- spedita tramite raccomandata A.R. allo stesso indirizzo di cui sopra;

- mediante posta elettronica certificata (pec), all'indirizzo comune.sarnano@pec.it (in questo caso saranno accettati esclusivamente messaggi provenienti da caselle di posta elettronica certificata).

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

I richiedenti che, nel corso dell'anno 2014 e comunque prima della presentazione della domanda, abbiano variato il proprio domicilio, pur rimanendo nel Comune di Sarnano, dovranno presentare due distinte domande, relativamente ai due diversi contratti di locazione.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva unica ISEE e relativa attestazione, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;

- copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo all'alloggio per il quale si chiede il contributo;

- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone fino alla data di presentazione della domanda;

- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento così come previsto dall'art.3 della legge 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea:

- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità;

- certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;

per chi dichiara in domanda l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità:

- copia della relativa certificazione rilasciata dall'ASUR

La presentazione di domande incomplete o compilate irregolarmente o mancanti della documentazione di cui al comma precedente, comporta l'esclusione delle stesse.

Art. 6 - VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia (con particolare riguardo ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero).

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi della Legge e comporteranno la perdita del beneficio.

Art. 7 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia fatto già richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2014), compresi quelli per l'autonoma sistemazione connessi con l'evento sismico del 1997 (art. 7 dell'ordinanza Ministero Interni n. 2688 del 28/9/97 e successive modificazioni).

In entrambi i casi il richiedente dovrà precisare:

- l'importo richiesto o già percepito;

- la normativa in base alla quale è stata presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il contributo massimo concedibile sarà pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 8 – ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI

Il Comune concederà i contributi entro i limiti della somma appositamente assegnata dalla Regione Marche.

Ai fini dell'erogazione dei contributi i richiedenti dovranno aver presentato tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2014 entro e non oltre il 28 febbraio 2015.

Se entro tale data risulteranno non presentate le ricevute relative a qualche mensilità, il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tali mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Art.9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sarnano. I dati personali forniti:

- saranno protetti come previsto dal D.Lgs n. 196/2003;
- saranno raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'*Osservatorio regionale per la condizione abitativa*;
- potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- potranno essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in ogni momento, al Responsabile del servizio competente per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, richiedendo l'apposito modulo.

La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è fatto il trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nella legge n. 431 del 1998 (e successive modifiche e integrazioni) e nella delibera della Giunta regionale n. 783 del 6 luglio 2006.

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO A CUI RIVOLGERSI

Responsabile del Procedimento è la D.ssa Anna MARINOZZI, Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune, tel. 0733/659916 – fax 0733/659940 – e-mail: anna.marinozzi@sarnano.sinp.net .

Gli interessati possono ritirare il modello prestampato di domanda e chiedere chiarimenti e maggiori informazioni presso l'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** (tel. 0733-659911), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Il presente bando è emanato nel rispetto dell'art. 4 della L. R. 36/2005.

Sarnano, lì 26 settembre 2014

Il Responsabile del servizio
Affari Generali
F.to D.ssa Anna Marinozzi